



# COMUNE DI GIARRE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## Ordinanza n° 98 del 23/05/2022

Ufficio proponente: AREA III - TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

**OGGETTO: PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA  
ANNO 2022**

### IL SINDACO

#### PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA ANNO 2022

**PREMESSO** che ai sensi dell'art. 15 della Legge 225/1992 il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;  
**VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;  
**VISTA** la Legge Regionale 31 agosto 1998 n.14 che dispone le norme in materia di protezione civile;  
**VISTO** il D. Lgs. n.112/98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii.;  
**VISTO** il D. Lgs. n. 1 del 02.01.2018 "codice della protezione Civile";  
**VISTA** la Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16. "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e ss.mm.ii;  
**VISTA** la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi";  
**VISTA** l'O.P.C.M. n° 3606 del 28 agosto 2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1 comma 5, detta norma per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali.  
**VISTA** la Circolare Regione Sicilia – Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.08 prot.1722, avente per oggetto: "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impiego del Volontariato – Indirizzi Regionali – art. 108 D. Lgs n. 112/98";  
**VISTO** il Piano Regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi, trasmesso con nota prot. n. 1062 del 13/09/2007, pervenuto a questa IV Area il 21/01/2008 prot. 380;  
**VISTO** il Regolamento Comunale sui fuochi controllati nelle attività agricole (redatto ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 16 dell'11/04/1996 – Approvato con Delibera C.C. n. 9 del 10/01/2008);  
**VISTO** il Decreto Legge n.91 del 24/06/2014, art. 14, comma 8, lett. b) che inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale all'art. 256 bis, comma 6 del Decreto Legislativo 152/2006 per precisare che "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili".  
**VISTA** la Direttiva del Dipartimento Regionale di Protezione Civile del 05.05.2022 prot. n. 16271, "Campagna AIB 2022 - Direttiva sulle attività degli EE.LL. volte alla prevenzione ed al contrasto del rischi rischio incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia";  
**VISTO** il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i, che dispone in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;  
**VISTO** l'art. 29 del Codice della Strada;  
**VISTI** gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del C.P.;  
**VISTO** l'art. 97 comma 4 del regolamento Edilizio allegato al P.R.G. vigente;

**CONSIDERATO** che ogni anno viene aggiornato il catasto delle aree percorse da fuoco inserendo gli opportuni vincoli di inedificabilità temporale nelle aree rilevate;

**CONSIDERATO** che la stagione estiva, a causa delle alte temperature che possono verificarsi, comporta un alto pericolo d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, pericolo che, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, può comportare un conseguente grave pregiudizio per l'incolumità della salute pubblica e ai beni territorialmente esistenti.

**CONSIDERATO** che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno sia all'esterno dell'area urbana abitata, comporta l'eccessivo proliferare di vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, proprio a causa delle levate temperature estive, sono la causa predominante degli incendi che possono svilupparsi durante l'estate;

**CONSIDERATO** che la presenza di taluni terreni incolti, ricoperti da vegetazione spontanea, rovi e arbusti, e talvolta oggetto di deposito di rifiuti eterogenei, può provocare per incuria seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali di ogni genere e specie, nonché potenziale causa di incendi;

**RITENUTO** di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

**VISTA e RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale n. 68 del 02/09/2014, "gestione controllata delle combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali";

**VISTA** la nota prot.11/P/2019/2308 del 03/06/2019 della Rete Ferroviaria Italiana, unità territoriale di Catania, recante disposizioni inerenti la salvaguardia dagli incendi delle linee ferrate.

**DATO ATTO** che la presente Ordinanza è rivolta alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i..

#### **INVITA**

I Cittadini, in caso di avvistamento incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri: **NUMERO UNICO EMERGENZE 112**

- **CORPO FORESTALE REGIONE SICILIANA**                      **TEL. 1515**
- **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**              **TEL. 115**
- **COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**                              **TEL. 095 - 963259**
- **DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE**  
**SALA OPERATIVA REGIONALE (SORIS)**                              **800 404040**

#### **DISPONE**

In prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale **dal 15 giugno al 15 ottobre c.a.**, è fatto divieto:

- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
- compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio del fuoco;

#### **ORDINA**

Ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del Territorio Comunale, di procedere a propria cura e spese, entro il **termine perentorio del 15 giugno p.v.**, alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente non inferiore a ml.10,00 fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere trattati e smaltiti a norma di legge.

Gli Enti Pubblici proprietari di strade si dovranno fare carico della pulizia entro il termine suddetto.

**In particolare occorre:**

- Provvedere alla rimozione di erbe, arbusti e rami secchi nonché rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- Provvedere alla rimozione di erbacce, rami secchi e quant'altro costituisce materiale infiammabile in un raggio di almeno 10 m da serbatoi di G.P.L. e da altri contenitori di carburante;
- Realizzare fasce di terreno spegni fuoco non inferiore a 10 m. lungo i confini con strade sentieri ed edifici e di 20 m. dai confini ferroviari.

**Tali adempimenti devono essere rispettati dal 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE 2022.**

Nel periodo compreso **dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre**, se le condizioni meteorologiche lo consentono, in alternativa allo smaltimento di cui sopra è possibile procedere all'abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla ripulitura delle aree.

Gli interessati che intendano avvalersi della pratica di accensione delle stoppie debbono assicurarsi che:

- che l'area in cui procedere all'abbruciamento sia posta ad una distanza non inferiore ai metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;

- che l'accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle 6:00 alle ore 9:00 - orari soggetti a modifica restrittiva in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza;
- che i punti di abbruciamento siano posti in zone appositamente predisposte lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.);
- che detto materiale non venga bruciato nelle giornate particolarmente calde o ventose;
- che durante tutte le fasi dell'attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conducente del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;

Trascorso infruttuosamente il **termine del 15 GIUGNO 2022**, il semplice accertamento dell'inadempienza da parte della Polizia Municipale e/o gli agenti della pubblica sicurezza, costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti, con l'applicazione delle Sanzioni di cui appresso:

In caso di mancata rimozione di siepi e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade o che nascondono la segnaletica stradale o che ne compromettono, comunque, la leggibilità sulle strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 155,00 ai sensi dell'art. 29 del Codice della strada, così aggiornata in applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992.

Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi a persone, animali e/o a beni mobili ed immobili, per l'inosservanza della presente Ordinanza e saranno denunciati ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P. In ogni caso, chiunque cagiona un incendio, ha commesso un reato di natura penale ed amministrativa, contro la pubblica incolumità, nonché ha causato un danno al patrimonio vegetale e pertanto, **È PUNITO**, ai sensi dell'art. 423 bis del Codice Penale, della L. n. 353 del 21.11.2000, della legge forestale, R.D. n. 3267/1923 e del suo regolamento, R.D. n. 1126/1926 e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931.

Fermo restando la responsabilità penale di cui agli artt. del C. P. sopra citati, fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite dall'art. 10 della Legge 353/2000 in materia di destinazione edificazione e pascolo, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, in quanto fatti determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di un incendio, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 ad € 10.329,00 così come previsto dall'art. 10 comma 6 della legge 353/2000.

Nei casi di particolare gravità, ove sia accertato un pericolo concreto ed attuale per la pubblica incolumità, il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000, adotta Ordinanze Contingibili ed urgenti e può provvedere d'ufficio, in danno economico dei soggetti inadempienti, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi coloro che non abbiano ottemperato all'Ordinanza Sindacale.

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sia degli organi di polizia a competenza statale sia della Polizia Municipale comunque operanti sul territorio amministrativo del Comune di Giarre, sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza mediante predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo del Territorio e di adottare i necessari provvedimenti in ordine ai reati di natura ambientale, nonché l'onere di applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha validità dal **15/06/2022 al 15/10/2022**, salvo modifiche ed integrazioni dovute a sopravvenute disposizioni di legge nazionali e/o regionali e salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del suddetto pericolo, al mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico - sanitaria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

#### **AVVISA**

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo online dell'Ente e sul sito istituzionale all'indirizzo [www.comune.giarre.ct.it](http://www.comune.giarre.ct.it)

La presente Ordinanza, a cura del ufficio Segreteria, viene trasmessa:

- alla Prefettura di Catania
- al Comando Carabinieri di Giarre
- ai Vigili del Fuoco distaccamento di Riposto
- al Corpo Forestale di Giarre
- alla Città Metropolitana di Catania
- alla Polizia Provinciale
- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Sant'Agata li Battiati
- al Comando di Polizia Municipale di Giarre
- ai Comuni di: Riposto, Mascali, Sant'Alfio, Milo, Santa Venerina, Acireale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni.

